

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**DECRETO 25 marzo 2004**

**Adeguamento, per l'anno 2004, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennita' a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonche' dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

... *omissis* ...

Decreta:

**Art. 1.**

**1. Per l'anno 2004 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinati come segue:**

Euro 13.430,78 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali ed ai sordomuti;

Euro 3.942,25 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennita' mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;

Euro 6.457,12 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.

**Art. 2.**

**1. Per l'anno 2004 gli importi mensili delle indennita' specificate in premessa sono determinati nelle misure appresso indicate:**

indennita' di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti Euro 649,15;

indennita' di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali Euro 436,77;

indennita' di comunicazione da erogare ai sordomuti Euro 220,18;

speciale indennita' da erogare ai ciechi ventessimisti Euro 157,69.

**Art. 3.**

**1. Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo:**

pensione spettante ai ciechi civili assoluti Euro 248,19 dal 1° gennaio 2004;

pensione di inabilita' spettante agli invalidi civili totali, assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, indennita' mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonche' ai ciechi civili ventessimisti Euro 229,50 dal 1° gennaio 2004;

assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti Euro 170,30 dal 1° gennaio 2004.

**Art. 4.**

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con eta' pari o superiore ai sessantacinque anni viene elevato di Euro 58,05 mensili, secondo i criteri e le modalita' indicate nel secondo comma dell'articolo stesso.

## Art. 5.

1. Ai sensi ed in conformita' dell'art 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidita' o di indennita' mensile di frequenza di eta' inferiore a sessantacinque anni, e' concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2004, una maggiorazione di Euro 10,33 mensili, per tredici mensilita', a condizione che non possiedano ne' redditi propri di importo pari o superiore a Euro 4.913,22 ne' redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a Euro 10.266,36.

## Art. 6.

1. Ai sensi ed in conformita' dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di pensione di eta' pari o superiore a settanta anni e' incrementata fino a garantire un reddito proprio pari a E 535,95 al mese, per tredici mensilita', in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiore a Euro 6.967,35;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri pari o superiori a Euro 6.967,35 ne' redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a Euro 11.750,96;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento e' corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

2. I benefici incrementativi di cui al comma 1, sono altresì concessi, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di eta' pari o superiore a sessanta anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.

3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

## Art. 7.

1. Ai sensi ed in conformita' dell'art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili assoluti e l'indennita' speciale ai ciechi ventesimalisti sono ridotte di Euro 93 mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento disciplinato dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il Ministro: Tremonti

## La violazione degli obblighi di informazione e di formazione dei lavoratori nel D. Lgs. 626/1994

**Rocchina Staiano**

(Dottore di ricerca-Università di Salerno)

L'art. 89 del D. Lgs. 626/1994 sanziona **la violazione dell'obbligo di informazione** con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni; invece **la violazione dell'obbligo di formazione** con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milione a lire otto milioni.

Va sottolineato che, rispetto ai precedenti decreti prevenzionistici, nel nuovo D. Lgs. 626/1994, il legislatore ha sanzionato in misura più grave la violazione degli obblighi di informazione e di formazione.

L'inadempimento dei succitati obblighi comporta, a carico dell'imprenditore, oltre ad una responsabilità penale, anche una responsabilità contrattuale, in quanto costituisce violazione del dovere previsto dall'art. 2087 c.c., come tale, detto comportamento deve essere valutato e giudicato dal giudice. L'art. 2087 c.c., quindi, ha stabilito un obbligo che si riferisce al modo del datore di lavoro di organizzare e regolare le condizioni del lavoro subordinato, inerente o meno all'esercizio di un'impresa, al fine di assicurare la tutela dell'integrità fisica del prestatore di lavoro.

**Tale obbligo non comprende soltanto quello di apprestare un sano ambiente di lavoro, ma importa anche quello di fornire ai lavoratori una "mirata" informazione ed una "adeguata e sufficiente" formazione.**

Inoltre, la violazione degli obblighi di informazione e di formazione da parte del datore di lavoro, permetterebbe al lavoratore di "eccepire, ai sensi dell'art. 1460 c.c., **l'inadempimento datoriale**".

Il principio *inadimplenti non est adimplendum* trae fondamento dal nesso di interdipendenza che, nei contratti a prestazioni corrispettive, lega le opposte prestazioni delle parti e risponde alla esigenza della simultaneità di esecuzione delle reciproche obbligazioni collegate dal rapporto sinallagmatico.

A tal fine, la legge, consente al contraente, chiamato ad adempiere la sua obbligazione, di astenersi temporaneamente dall'adempimento fino a quando l'altro contraente non adempia o non offra di adempiere la propria.

**In questo modo, il lavoratore non informato e non formato potrebbe rifiutare di eseguire la prestazione di lavoro; oppure "abbandonare il posto di lavoro" ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 626/1994; o, ancora, dimettersi per giusta causa a norma dell'art. 2119 c.c..**

Nelle prime due ipotesi, il lavoratore avrebbe diritto a percepire le retribuzioni dovute ed a conservare il posto di lavoro.

Sin qui si è parlato solo dell'ipotesi in cui il datore di lavoro è inadempiente, ma si potrebbe verificare il contrario, vale a dire il **lavoratore rifiuta di ricevere** l'informazione e la formazione.

Nel caso di persistente rifiuto del lavoratore, esso potrebbe incorrere in **un'infrazione disciplinare**, tale da giustificare il licenziamento; ai fini del giudizio sulla gravità di tale infrazione è peraltro necessaria una valutazione sia della specifica idoneità, soggettiva ed oggettiva, di tale misura per garantire l'integrità fisica del lavoratore, sia delle ragioni del rifiuto di questi.

Infatti, la giurisprudenza ha affermato che il datore di lavoro deve esercitare sull'operato dei dipendenti perché non si verificano infortuni sul lavoro, essendo finalizzato a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore, non può risolversi nella messa a disposizione di questi ultimi dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene, ma deve costituire una delle particolari attività dell'imprenditore, gravando su questo l'onere di fare cultura sul rispetto delle norme antinfortunistiche, di svolgere continua, assidua azione pedagogica, con il ricorso, se del caso, anche a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguano alle citate disposizioni.

Le Aziende avranno tempo fino al 30 giugno 2004 per adottare le nuove "misure minime" di sicurezza introdotte dal Codice della privacy a salvaguardia dei dati personali contenuti negli archivi e per redigere il documento programmatico in materia di sicurezza (dps). E' quanto ha stabilito il Garante della Privacy nel parere 22 marzo 2004, con il quale si precisa inoltre che potranno usufruire del termine del 30 giugno sia coloro che devono predisporre tale documento per la prima volta sia coloro che ne abbiano già redatto o aggiornato uno nel 2003.

### **GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

**Parere 22 marzo 2004**

**Obblighi di sicurezza e documento programmatico: al 30 giugno la redazione del "dps"**

Confindustria  
Viale dell'Astronomia, n. 30  
00144 – R O M A

**Oggetto: prima applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali in materia di "misure minime" di sicurezza (artt. 31-36 e Allegato B) al d.lg. n. 196/2003).**

Il Codice entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ha confermato e aggiornato la disciplina in materia di sicurezza dei dati personali e dei sistemi informatici e telematici introdotta nel 1996.

Diversi principi affermati dal nuovo Codice non sono nuovi per gli operatori.

In particolare è stato confermato il principio (evidenziato con maggiore chiarezza dalle nuove disposizioni) secondo cui le "misure minime", di importanza tale da indurre il legislatore a prevedere anche una sanzione penale, sono solo una parte degli accorgimenti obbligatori in materia di sicurezza (art. 33 del Codice).

In materia, come già previsto dalla legge n. 675/1996, si distinguono *due distinti obblighi*:

#### **a) l'obbligo più generale di ridurre al minimo determinati rischi.**

Occorre custodire e controllare i dati personali oggetto di trattamento per contenere nella misura più ampia possibile il rischio che i dati siano distrutti, dispersi anche accidentalmente, conoscibili fuori dei casi consentiti o altrimenti trattati in modo illecito.

Resta in vigore, oltre alle cosiddette "misure minime", l'obbligo di adottare ogni altra misura di sicurezza idonea a fronteggiare le predette evenienze, avuto riguardo alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle caratteristiche del trattamento, di cui si devono valutare comunque i rischi (art. 31).

Come in passato, l'inosservanza di questo obbligo rende il trattamento illecito anche se non si determina un danno per gli interessati; viola inoltre i loro diritti, compreso il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali che può essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento (artt. 1 e 7, comma 3, del Codice), ed espone a responsabilità civile per danno anche non patrimoniale qualora, davanti al giudice ordinario, non si dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo (artt. 15 e 152 del Codice);

#### **b) nell'ambito del predetto obbligo più generale, il dovere di adottare in ogni caso le "misure minime".**

Nel quadro degli accorgimenti più ampi da adottare per effetto dell'obbligo ora richiamato, occorre assicurare comunque un livello minimo di protezione dei dati personali.

Pertanto, in aggiunta alle conseguenze appena ricordate, il Codice conferma l'impianto secondo il quale l'omessa adozione di alcune misure indispensabili ("minime"), le cui modalità sono specificate tassativamente nell'Allegato B) del Codice, *costituisce anche reato* (art. 169 del Codice, che prevede l'arresto sino a due anni o l'ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro, e l'eventuale "ravvedimento operoso" di chi adempie puntualmente alle prescrizioni impartite dal Garante una volta accertato il reato ed effettua un pagamento in sede amministrativa, ottenendo così l'estinzione del reato).

### **1. LE NUOVE "MISURE MINIME": TERMINI PER L'ADOZIONE**

**1.1.** Il Codice, come previsto dalla legge n. 675/1996 e come dovrà avvenire periodicamente in base all'evoluzione tecnologica (art. 36 del Codice), ha *aggiornato l'elenco* delle "misure minime" le cui modalità di applicazione, sulla base di alcune prescrizioni di ordine generale (artt. 33-35 del Codice), sono indicate analiticamente nelle 29 regole incluse nell'Allegato B) del medesimo Codice.

Analogamente a quanto avveniva in passato, *le misure minime sono diverse* a seconda che il trattamento sia effettuato o meno con strumenti elettronici, oppure riguardi dati sensibili o giudiziari.

Per alcune di esse sono previste scadenze periodiche, ma le "misure minime" che erano già obbligatorie in passato devono essere adottate ancora oggi *senza* attendere il decorso di termini transitori.

**1.2.** Il termine transitorio che permette di adottare le misure entro il 30 giugno 2004 riguarda solo *le nuove misure* (art. 180, comma 1, d.lg. n. 196/2003; per la precedente disciplina, v. gli artt. 15, comma 2 e 41 l. n. 675/1996, il d.P.R. n. 318/1999 e la l. n. 325/2000).

È previsto un periodo più ampio per l'adeguamento (fino al 1° gennaio 2005) solo se, in un caso del tutto particolare, ricorrano obiettive ragioni di natura tecnica.

Si tratta dell'ipotesi specifica (che riguarda solo i trattamenti effettuati con strumenti elettronici) in cui il titolare del trattamento, alla data del 1° gennaio scorso, disponeva di strumenti elettronici che, per le predette obiettive ragioni esclusivamente tecniche, documentate in un *atto a data certa* da redigere al più tardi entro il 30 giugno 2004, non consentono di applicare immediatamente, in tutto o in parte, le *nuove* misure minime. Sempre in questo circoscritto caso, nel quale si è obbligati a prevenire comunque un incremento dei rischi (art. 180, comma 3, del Codice), occorre conservare il documento a data certa il quale non va trasmesso al Garante, che può però richiederne l'esibizione in sede di accertamento anche ispettivo (artt. 157 ss. del Codice).

Per quanto riguarda le modalità per far risultare una "data certa" si dovrà applicare la disciplina civilistica in materia di prova documentale (v. in particolare, gli artt. 2702-2704 del codice civile) e si potranno tenere presenti i suggerimenti formulati dal Garante in un parere del 2000 qui allegato, e redatto a proposito di un analogo documento previsto in tema di sicurezza (art. 1 l. n. 325/2000).

In materia di "misure minime", anche quando si rediga il documento a data certa, non va pertanto effettuata alcuna comunicazione al Garante; dalla circostanza che l'Autorità abbia ricevuto eventuali note in proposito, spesso peraltro succinte, il titolare del trattamento non potrà inoltre desumere, anche in caso di mancato riscontro, alcun assenso o autorizzazione del Garante a proseguire il trattamento dei dati con le modalità dichiarate.

## **2. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA**

**2.1** Anche la redazione del DPS è una "*misura minima*", prevista dall'Allegato B).

Si tratta di una *misura non nuova*, sebbene sia aumentato il numero dei soggetti che deve redigere il DPS e sia parzialmente diverso il suo necessario contenuto.

Infatti, la precedente disciplina *prevedeva già* l'obbligo di predisporre e aggiornare il DPS, almeno annualmente, in caso di trattamento di dati sensibili o relativi a determinati provvedimenti giudiziari effettuato mediante elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico (artt. 22 e 24 l. n. 675/1996; art. 6 d. P.R. n. 318/1999).

I soggetti tenuti a predisporre il DPS hanno potuto redigerlo per la prima volta entro il *29 marzo 2000* o, al più tardi, entro il *31 dicembre 2000* (artt. 15, comma 2 e 41, comma 3 l. n. 675/1996; l. n. 325/2000); dovendo rispettare l'obbligo di revisione almeno annuale, hanno dovuto aggiornare il DPS negli anni successivi, anche nel 2003.

**2.2.** In base al nuovo Codice, la misura minima del DPS deve essere ora adottata dal titolare di un trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti elettronici, attraverso l'organo, ufficio o persona fisica a ciò legittimata in base all'ordinamento aziendale o della pubblica amministrazione interessata (art. 34, comma 1, lett. g), del Codice; regola 19 dell'Allegato B)).

Come accennato, il DPS deve essere redatto da alcuni soggetti che non vi erano precedentemente tenuti (ad esempio, da chi trattava dati sensibili o giudiziari, ma con elaboratori non accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico).

Inoltre, a differenza del passato, la categoria dei dati giudiziari è oggi rappresentata anche da altri dati personali, riferiti ad esempio a provvedimenti giudiziari non definitivi o alla semplice qualità di imputato o indagato (v. art. 4 del Codice).

Infine, il contenuto stesso del DPS è arricchito da nuovi elementi che si aggiungono a quelli necessari in base alla precedente disciplina o ne specificano alcuni aspetti. Ad esempio, nel DPS occorre descrivere ora i criteri e le modalità per ripristinare la disponibilità dei dati in caso di distruzione o danneggiamento delle informazioni o degli strumenti elettronici; occorre individuare poi i criteri da adottare per cifrare o per separare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale trattati da organismi sanitari ed esercenti le professioni sanitarie (regole 19.8 e 24 dell'Allegato B)).

**2.3.** Benché non si tratti a rigore di una misura "nuova", è quindi legittimamente sostenibile che il DPS da redigere quest'anno per la prima volta, o da aggiornare, possa essere predisposto *al più tardi entro il 30 giugno 2004*, anziché necessariamente entro il 31 marzo, data che è invece prevista a regime per i prossimi anni, a partire dal 2005 (cfr. regola 19).

Si perviene a questa conclusione per tutti i destinatari dell'obbligo:

- a) sia per coloro che devono redigere il DPS per la prima volta nel 2004;
- b) sia per chi, già dotato di un DPS redatto o aggiornato nel 2003, ritenga necessario utilizzare un trimestre in più, rispetto al prossimo 31 marzo, per curare la stesura di un testo significativo e più impegnativo nella ricognizione dei rischi e degli interventi previsti.

Il termine più ampio del 30 giugno 2004 permetterà di utilizzare facoltativamente il modello-base e semplificato di DPS che il Garante è in procinto di porre a disposizione dei titolari del trattamento interessati, soprattutto per le realtà medio-piccole che non si attiveranno entro il 31 marzo.

Non sussistono infine margini per sostenere che il DPS possa essere redatto per la prima volta o aggiornato solo nel 2005. Il DPS è peraltro una misura da adottare con un documento, anziché un accorgimento da applicare direttamente a strumenti elettronici, per cui non è possibile invocare un differimento al 2005 neppure in applicazione dello speciale meccanismo già descritto a proposito delle obiettive ragioni tecniche relative a strumenti elettronici.

### 3. RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL BILANCIO D'ESERCIZIO

**3.1** Le scelte di fondo sulle modalità di trattamento sotto il profilo della sicurezza competono alle persone e agli organi legittimati ad adottare decisioni ed esprimere a vari livelli, in base al proprio ordinamento interno, la volontà della società, ente o altro organismo titolare del trattamento (art. 4, comma 1, lett. f), del Codice).

In questo quadro, il Codice ha introdotto una nuova regola per rendere meglio edotti gli organi di vertice del titolare del trattamento e responsabilizzarli in materia di sicurezza, attraverso l'obbligo di riferire nella relazione di accompagnamento a ciascun bilancio di esercizio circa l'avvenuta redazione o aggiornamento del DPS che sia obbligatorio come misura "minima" o che sia stato comunque adottato (regola 26 Allegato B)).

Anche questa menzione rappresenta una misura "minima" nuova, indicata tra quelle di "tutela e garanzia" (regole 25 e 26).

**3.2** I soggetti pubblici e privati tenuti in passato a predisporre o aggiornare il DPS, e che per il 2004 possono come detto aggiornarlo entro il 30 giugno del presente anno, dovranno riferire secondo la regola 26 *già a partire dalla relazione sul bilancio di esercizio per il 2003*, con riferimento al DPS già eventualmente aggiornato per il 2004, oppure menzionando l'adozione o aggiornamento avvenuto nel 2003 e indicando sinteticamente che si aggiornerà il DPS entro il 30 giugno 2004.

I soggetti pubblici e privati tenuti invece per la prima volta a redigere il DPS nel 2004 (come si è detto entro il 30 giugno), non devono indicare nella relazione alcunché se il DPS 2003 o il DPS 2004 non sono stati adottati. I medesimi soggetti, qualora alla data in cui predispongono la predetta relazione abbiano redatto già il DPS 2004, indicheranno invece tale circostanza; potranno infine indicare facoltativamente quanto eventualmente già fatto nel 2003 e, sempre facoltativamente, l'aggiornamento 2004 *in itinere*.

Diamo in conclusione risposta alla Vostra richiesta nei predetti termini, tenendo presenti altri quesiti pervenuti su questioni collegate e allegando una tabella esemplificativa delle principali scadenze.

**Il Segretario generale  
(dott. Giovanni Buttarelli)**

#### Disposizioni transitorie

Termini	Adempimenti
<b>30 giugno 2004</b>	Adozione per il 2004 di tutte le "misure minime" non previste dalla precedente disciplina. Termine ultimo per predisporre il documento a data certa per descrivere le obiettive ragioni tecniche che non consentono di applicare immediatamente alcune nuove misure minime ( <i>documento utilizzabile unicamente nel caso del tutto particolare previsto dall'art. 180, comma 2, del Codice per i soli strumenti elettronici</i> ).
<b>1° gennaio 2005</b>	Adozione nuove misure minime su strumenti elettronici non previste in base alla precedente disciplina ( <i>solo per i soggetti legittimati a predisporre il predetto documento a data certa</i> ).

#### Documento programmatico sulla sicurezza

##### Relazione accompagnatoria al bilancio d'esercizio

Misure	Soggetti già tenuti a redigere o aggiornare il DPS <sup>(1)</sup>	Soggetti non obbligati a redigere o aggiornare il DPS in base alla previgente disciplina
<b>DPS 2004</b>	Aggiornamento DPS entro il <b>30 giugno 2004</b> .	Redazione DPS entro il <b>30 giugno 2004</b> .
<b>Relazione accompagnatoria del bilancio esercizio 2003</b>	Riferimento al DPS redatto o aggiornato nel 2003 (con facoltà di indicazione aggiuntiva dell'aggiornamento 2004 <i>in itinere</i> ), oppure menzione dell'aggiornamento eventualmente già effettuato nel 2004.	Nessun riferimento se il DPS 2003 o il DPS 2004 non sono stati adottati, oppure riferimento al DPS eventualmente già adottato nel 2004. Facoltà di indicazione del DPS eventualmente predisposto nel 2003 e facoltà di indicazione dell'aggiornamento 2004 <i>in itinere</i> .

(1) titolari di un trattamento di dati sensibili o relativi a provvedimenti giudiziari di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 675/1996, effettuato mediante elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazione disponibili al pubblico

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**IL DIRETTORE GENERALE  
per il patrimonio storico-artistico e demotnoantropologico**DECRETO 11 novembre 2003****Istituzione di un biglietto integrato per l'ingresso nel Museo degli Argenti di Firenze, in occasione della mostra dedicata a «Nimbus Vitreus. Scienze e tecniche del vetro a Pompei».**

...omissis ...

Decreta:

In occasione della mostra dedicata a «Nimbus vitreus. Scienze e tecniche del vetro a Pompei» che si svolgera' dal 26 marzo al 31 ottobre 2004 nel Museo degli Argenti di Firenze e' istituito un biglietto integrato di 6,00 euro (ridotto di 3,00 euro) per l'ingresso nel Museo Argenti, Porcellane e Boboli e nella mostra stessa.

Nel suddetto periodo sono contestualmente sospesi i biglietti cumulativi ordinari di 4,00 euro per l'ingresso nelle medesime sedi espositive e di euro 10,50 (ridotto in orario pomeridiano di 8,00 euro) per la visita di tutto il complesso museografico di Palazzo Pitti e di Boboli.

... omissis ...

**DECRETO 25 novembre 2003****Ingresso agevolato mediante l'utilizzo di «carte musei» nella Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia.**

... omissis

Decreta:

Per il periodo sperimentale compreso dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2005 e' consentito l'utilizzo delle seguenti «carte musei» per l'ingresso agevolato nella Galleria nazionale dell'Umbria, inclusa nel progetto «Biglietto integrato Perugia citta' Museo»:

- ◆ biglietto tipo A), giornaliero, costo 7,00 euro (consente l'ingresso gratuito al titolare in quattro musei inclusi nel progetto);
- ◆ biglietto tipo B), con validita' di tre giorni, costo 12,00 euro (consente l'ingresso gratuito al titolare in tutti i musei inclusi nel progetto);
- ◆ abbonamento annuale tipo C) 1, costo 20,00 euro (consente l'ingresso gratuito al titolare in tutti i musei inclusi nel progetto);
- ◆ abbonamento annuale familiare tipo C) 2, costo 35,00 euro (consente l'ingresso gratuito in tutti i musei inclusi nel progetto a nuclei familiari di quattro persone, certificato dallo stato di famiglia).

... omissis ...

**DECRETO 15 dicembre 2003****Proroga dell'ingresso agevolato mediante l'utilizzo delle «carte musei» nelle sedi espositive statali del Piemonte.**

... omissis ...

Decreta:

E' approvato fino al 31 dicembre 2004 il progetto sperimentale di cui alla nota n. 4439 del 19 novembre 2003 della Soprintendenza regionale per i beni e le attivita' culturali del Piemonte, concernente l'ingresso agevolato nelle sedi espositive statali della regione, comprendenti Palazzo Reale, il Museo di Antichita', il Museo Egizio, la Galleria Sabauda e l'Armeria Reale di Torino, i Castelli di Moncalieri, Racconigi, Aglie' e Forte di Gavi.

... omissis ...

segue

**DECRETO 15 dicembre 2003****Ingresso agevolato mediante l'utilizzo delle «carte musei» nelle sedi espositive statali della Campania.**

... omissis...

Decreta:

E' approvato a tempo indeterminato il progetto di cui alla nota n. 8548 del 1° dicembre 2003 della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali della Campania, concernente l'ingresso agevolato nelle sedi espositive statali della regione mediante l'utilizzo di card, comprendenti i musei statali di Napoli (Palazzo Reale, San Martino, Castel Sant'Elmo, Capodimonte, Museo archeologico nazionale, Pignatelli Cortes e Duca di Martina), l'area dei Campi Flegrei (Museo archeologico, Anfiteatro Flavio, Cuma, Terme di Baia), l'area di Santa Maria Capua Vetere (Anfiteatro campano, Museo dei Gladiatori, Mitreo, Museo antica Capua), Pompei, Ercolano, Oplonti, Scavi si Stabia, Boscoreale, Paestum, Padula, Scavi di Velia e Reggia di Caserta.

... omissis ...

**DECRETO 25 novembre 2003****Ingresso agevolato mediante l'utilizzo di «carte musei» nella Galleria Nazionale di Palazzo Spinola di Genova.**

... omissis, ...

Decreta:

Per il periodo sperimentale compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 e' consentito l'utilizzo delle seguenti «carte musei» per l'ingresso agevolato nella Galleria nazionale di Palazzo Spinola, inclusa nel progetto di visita integrato dei musei della citta' di Genova:

- ◆ tessera nominativa, valida 24 ore - ogni museo e' visitabile 1 volta - Euro 9,00;
- ◆ tessera nominativa, valida 3 giorni - ogni museo e' visitabile 1 volta - Euro 15,00;
- ◆ tessera nominativa annuale - ogni museo e' visitabile senza limitazioni - Euro 30,00;
- ◆ tessera nominativa annuale studenti - ogni museo e' visitabile senza limitazioni - Euro 15,00 - in occasione di mostre o iniziative particolari l'ingresso e' regolamentato di volta in volta;
- ◆ tessera nominativa, valida 3 giorni + bus - Euro 15,00 - ogni museo e' visitabile 1 volta - tessera in vigore fino ad esaurimento, sara' sostituita dalla tessera «carta della citta»;
- ◆ tessera nominativa 24 ore + bus - Euro 10,50 - ogni museo e' visitabile 1 volta;
- ◆ carta della citta', valida 3 giorni - Euro 29,00 - tessera nominativa che consente l'accesso a tutti i musei inclusi nel progetto, l'acquario e una mostra - ogni museo e' visitabile 1 volta;
- ◆ carta della citta' + bus, valida 3 giorni - Euro 32,00 - tessera nominativa che consente l'accesso a tutti i musei inclusi nel progetto, l'acquario e una mostra - ogni museo e' visitabile 1 volta.

Sulla vendita di almeno 100 card e' consentito lo sconto compreso tra il 10 e il 30%.

... omissis ...

**DECRETO 15 dicembre 2003****Applicazione dei biglietti integrati per l'ingresso nelle sedi espositive di Firenze della Galleria degli Uffizi, del Museo del Bargello e della Galleria dell'Accademia, in occasione delle mostre realizzate nell'anno 2004.**

... omissis ...

Decreta:

L'ingresso nelle sedi espositive di Firenze di seguito elencate e nei periodi in cui si svolgeranno le mostre a fianco di ciascuno descritte, e' consentito dietro pagamento dei biglietti integrati sotto specificati:

Galleria Uffizi: «Lo specchio di Alice» 6/4 - 31/8 2004: biglietto integrato Euro 9,50 (ridotto Euro 4,75);

Museo del Bargello: «Bindo Altoviti» 2/3-15/6/2004: biglietto integrato Euro 7,00 (ridotto 3,50);

Galleria Accademia: «L'arte a Firenze nell'eta' di Dante» 1/6-29/8/2004: biglietto intero Euro 9,50 (ridotto 4,75).

... omissis ...

**Il direttore generale: Serio**